

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA

Comunicato del Presidente

Oggetto: competenza del geologo ad effettuare il piano delle indagini la caratterizzazione geotecnica e la modellazione sismica, nonché a redigere le relative relazioni.

L'Ordine Regionale dei Geologi della Puglia, al fine di tutelare le prerogative professionali dei propri iscritti, predispone la presente nota informativa con l'intento di rendere tutti i necessari chiarimenti in merito alla competenza del geologo ad effettuare il piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, nonché a redigere e sottoscrivere le relative relazioni.

Si premette, con riguardo alla materia in esame, che in conformità a quanto previsto dalla L.R. Puglia 9.12.2008, n. 36, con Decreto del Presidente della Giunta regionale 23.2.2010, n. 177, dal 1 gennaio 2011 le funzioni inerenti l'edilizia sismica sono state conferite alle Province.

Nell'ambito di tale delega ed in relazione al suo concreto esercizio, alcuni iscritti hanno segnalato le perplessità di taluni uffici pubblici in ordine alla competenza del geologo in materia e in particolare se questi possa redigere e sottoscrivere in piena autonomia le relative relazioni.

Tale problematica è senz'altro da ricondurre alla non felicissima formulazione del testo del paragrafo 6.2.2 del D.M. 14.1.2008, in tema di *“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”*, rubricato *“Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica”*, laddove si dispone: “[...] È responsabilità del **progettista** la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica. [...]”.

Tale richiamo alla non meglio definita figura professionale del *“progettista”* ha indotto taluni ad accedere ad una interpretazione restrittiva della norma, secondo cui il riferimento sarebbe rivolto soltanto all'ingegnere e non anche al geologo.

Al fine di dimostrare l'erroneità di tale opzione interpretativa si rivela opportuna una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento.

Come noto, la L.n. 112/1963, recante *“Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo”*, all'art. 3, rubricato *“Oggetto della professione”*, opera un primo elenco delle attività rientranti nella competenza professionale del geologo, chiarendo nel contempo che *“L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni*

altra attività professionale consentita ai geologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti”.

Le competenze dei geologi sono poi meglio dettagliate dall'art. 41 (rubricato “Attività professionali”) del D.P.R. n. 328/2001, che a sua volta fornisce un ulteriore elenco di attività professionali riconducibili alla competenza del geologo.

In particolare, precisa la norma:

*“1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella **sezione A**, (...)*

***e) le indagini e la relazione geotecnica;** [...];*

r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;

*2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella **sezione B**, (...)*

***n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche”** [...].*

Tali attività, peraltro, sono espressamente contemplate agli artt. 26 e 29 lett. B) dal D.M. 18.11.1971 (“Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi”).

In virtù di tutto quanto precede, può senz'altro affermarsi la **sussistenza di una specifica competenza del geologo, concorrente ed alternativa rispetto a quella dell'ingegnere, sia per quanto concerne la redazione che per quanto concerne la sottoscrizione della relazione geotecnica.**

Tale conclusione è confortata dalla giurisprudenza amministrativa; in particolare, si è affermato (C. Stato, sez. V, 4.5.1995, n. 701) che deve *"sgombra(rsi) il campo dalla inaccettabile scissione tra professionista abilitato ad effettuare determinati accertamenti e professionista abilitato a sottoscrivere la relativa relazione, come pure dall'idea di una duplice sottoscrizione della relazione, del professionista che l'ha redatta e di un altro, diverso professionista che vi appone una firma definitiva; e rileva piuttosto che tali artificiose costruzioni implicano il **riconoscimento della sostanziale competenza del geologo in materia geotecnica**".*

Peraltro, le statuizioni contenute nella pronuncia in questione sono state in seguito confermate da molteplici successive pronunce dello stesso Consiglio di Stato:

- *“ai geologi va riconosciuta la competenza ad effettuare le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11.03.1988, nonché la redazione delle conseguenti relazioni”;* (IV Sez., n. 491/2002; cfr. Sez. II, 25.3.1992 n. 164, che statuisce: *“Non si può ritenere che la relazione geotecnica sia di esclusiva competenza degli ingegneri, pure nei casi in cui debba comprendere anche la valutazione degli impatti sul suolo e sottosuolo*

dell'insieme progetto-terreno: solo i geologi, infatti, hanno competenza ad individuare e rielaborare i dati necessari nonché la caratterizzazione meccanica del terreno stesso, nello svolgimento di una attività che è prodromica e logicamente antecedente a quella degli ingegneri”).

A identiche conclusione è pervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (v. parere n. 1849/500 del 24.07.2002) affermando che "nessun dubbio possa validamente opporsi circa la competenza dei geologi a redigere la relazione geotecnica".

Pertanto, la figura professionale del geologo va a buon diritto compresa tra gli specialisti progettisti, essendo questi indubitabilmente da considerare tale (progettista) per le indagini geotecniche e per la definizione del modello geotecnico nell'ambito della specifica relazione che è legittimato a redigere.

Per altro verso, le Norme Tecniche per le Costruzioni, approvate con decreto ministeriale, debbono necessariamente interpretarsi in senso conforme a quanto sancito dalle norme di rango primario dianzi richiamate; infatti, secondo quieti principi in materia di gerarchia delle fonti normative, una fonte di rango secondario (decreto ministeriale) non può derogare ad una di rango primario (legge): ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, co. 2 delle c.d. preleggi e dell'art. 17, comma 2 l. n. 400/1988, un Decreto Ministeriale non può porsi in contrasto o comunque derogare ad un decreto del Presidente della Repubblica, nella specie, il D.P.R. 328/2001.

Quanto precede trova piena conferma in una recente statuizione del TAR Lazio, sede di Roma, che con sentenza n. 5231/2009, pronunciata su ricorso del Consiglio Nazionale dei Geologi avverso le N.T.C., afferma: "*le norme primarie e secondarie disciplinanti il settore dei lavori pubblici o richiedenti determinate attività conoscitive di competenza esclusiva dei geologi sono comunque destinate ad applicarsi secondo il loro disposto, sia per effetto dell'ampio richiamo contenuto nelle stesse NTC, sia in virtù del principio di gerarchia delle fonti, tenuto conto, in particolare da quest'ultimo punto di vista, della naturale prevalenza di disposizioni di legge su disposizioni regolamentari incidenti sulla medesima materia*".

Ciò detto, la sussistenza della competenza professionale del geologo in materia di indagini geotecniche costituisce un dato normativo non contestabile.

Ad ulteriore comprova di quanto precede, può richiamarsi la Deliberazione di G.R. Puglia n. 1626 del 15.9.2009 (in B.U.R.P. 29.9.2009 , n.151), recante “*Norme tecniche per le costruzioni. (...) che al punto 2) “AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI E VERIFICHE IN ZONE SISMICHE”*”, espressamente prevede che: “*Per quanto attiene il controllo e la*

vigilanza delle costruzioni in zona sismica, (...) l'entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 segna una svolta radicale nella progettazione strutturale in zona sismica imponendo procedimenti sofisticati rispetto alle precedenti norme essenzialmente prescrittive e lontane dagli Eurocodici; a tale specificità consegue la necessità che adempimenti quali controlli e verifiche, previsti per legge, debbano essere espletati da personale tecnico qualificato con specifiche competenze professionali (ingegneri esperti in strutture e geologi)."

Le conclusioni cui si perviene nel presente scritto, peraltro, sono state di recente condivise dalla Provincia BAT; più precisamente, con nota del Dirigente del Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica, ing. Vincenzo Guerra, ad oggetto “*Precisazioni in merito alla presentazione delle denunce di lavori per deposito sismico e per autorizzazione sismica*” si è espresso l’avviso secondo cui la “*relazione geotecnica*” può essere presentata con “*firma e timbro del geologo*” al pari della “*relazione sulla modellazione sismica*”.

Non può quindi residuare alcun dubbio circa il fatto che il piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, nonché la redazione delle relative relazioni costituiscano senza dubbio attività proprie della professionalità del geologo.

Si richiama quindi l’attenzione degli iscritti su quanto precede, con l’auspicio di tutelare al meglio le prerogative ed i diritti della nostra categoria professionale.

Restando a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo i più distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Dott. Geol. Alessandro Reina